

DISTRETTO DI LUINO

PIANO SOCIALE DI ZONA 2009-2011

CRITERI ATTUATIVI DEL BUONO SOCIALE DISABILI

INDICE

Art.1 : “Oggetto”	Pag. 2
Art.2 : “Ambito di applicazione”	Pag. 2
Art.3 : “Finalità generali”	Pag. 2
Art.4 : “Obiettivi specifici”	Pag. 2
Art.5 : “Destinatari”	Pag. 2
Art.6 : “Soggetti che segnalano la situazione”	Pag. 3
Art.7 : “Progetto personalizzato e contratto di assistenza”	Pag. 3
Art.8 : “Modalità attuative”	Pag. 4
Art.9 : “Compiti dell’Ufficio di Piano”	Pag. 5
Art.10: “Compiti dei Servizi Sociali comunali	Pag. 5
Art.11: “Accesso al Buono in oggetto”	Pag. 6
Art.12: “ Condizioni per la cessazione e la temporanea sospensione nell’erogazione del Buono”	Pag. 6

Art. 1 – OGGETTO

Il presente Regolamento disciplina dal 1° gennaio al 31 dicembre 2010 l'attuazione del "Buono Sociale per i disabili", così come previsto dalla L.328/00 (art. 22, comma 2, lett. b), e dal III Piano Sociale di Zona per la triennalità 2009-2011, approvato dall'Assemblea dei Sindaci del Distretto di Luino il 25 marzo 2009.

Detto titolo sociale costituisce uno strumento integrativo e/o alternativo dei tradizionali servizi strutturati e gestiti in economia o mediante affidamento a terzi, di competenza dei Comuni. Il Buono integra la garanzia dei livelli essenziali di assistenza e l'efficacia degli altri servizi esistenti e strutturati, ma consente, ove opportuno e conveniente, di operare con maggiore flessibilità e versatilità per il soddisfacimento dei bisogni sociali dei cittadini appartenenti alle categorie fragili, garantendo, per quanto possibile, la possibilità di scelta da parte del cittadino utente.

Il Buono viene proposto e utilizzato all'interno di un Progetto Personalizzato, elaborato dal Servizio Sociale competente insieme ai destinatari, valutando di volta in volta l'opportunità a secondo delle caratteristiche del soggetto e del suo contesto familiare, della tipologia del bisogno, dell'integrazione con gli altri servizi, della tipologia, disponibilità e qualità delle risposte offerte, al fine di migliorare l'offerta di servizi integrati e la presa in carico del soggetto.

Art. 2 – AMBITO DI APPLICAZIONE

Il contesto territoriale di riferimento è il Distretto di Luino. La gestione dell'intervento avviene tra i Comuni interessati, in forma associata, e l'Ufficio di Piano.

Art. 3 – FINALITA' GENERALI

Mediante l'attuazione di un Progetto Personalizzato consentire alla persona disabile di rimanere nella propria abitazione e nel proprio contesto di vita familiare e relazionale, promuovendone, altresì, l'integrazione sociale anche attraverso la frequenza di servizi e strutture diurne per disabili, secondo modalità flessibili e comunque idonee al soddisfacimento dei bisogni di salute della persona disabile e del suo nucleo familiare.

Art. 4 -OBIETTIVI SPECIFICI

- A) Supportare l'autonomia di vita, in particolare della persone con disabilità di tipo psichico;
- B) Sostenere gli inserimenti lavorativi, in atto o di nuova attuazione, che si avvalgano anche di sostegni economici integrativi;
- C) Sostenere ed eventualmente implementare la rete di relazioni, familiari ed extra-familiari, che possono permettere la permanenza al domicilio del disabile;

Art. 5 – DESTINATARI

In relazione al precedente art. 4 i requisiti per poter accedere al Buono, oggetto del presente Regolamento, sono i seguenti:

2° annualità Pdz - ANNO 2010

- Essere residente in uno dei Comuni appartenenti all'Ambito distrettuale di Luino;
- Avere un'età inferiore ai 75 anni alla data di presentazione della domanda;
- Essere titolare di una certificazione che attesti almeno una delle seguenti situazioni:
 - Riconoscimento di un'invalità civile pari o superiore al 46%, come da verbale rilasciato dalla competente Commissione sanitaria di prima istanza,
 - Riconoscimento dell'indennità di frequenza (riferito a minori disabili), come da verbale rilasciato dalla competente Commissione Medica;
- Appartenere ad un nucleo familiare con attestazione ISEE inferiore a €. 15.000,00
- Non beneficiare contemporaneamente d'interventi derivanti dall'attuazione di specifica Legge di settore quale la L.162 del 1998.

Nel caso in cui, nello stesso nucleo familiare, siano presenti due o più persone disabili, devono essere presentate due o più domande separate

Art. 6 – SOGGETTI CHE SEGNALANO LA SITUAZIONE

- Il richiedente o i suoi familiari;
- Le persone appartenenti alle reti informali di solidarietà;
- Il Tutore, il Curatore, l'Amministratore di sostegno;
- Le associazioni di volontariato o le cooperative sociali attive nell'ambito dell'assistenza domiciliare o che si occupano del disabile nei diversi contesti che frequenta anche al di fuori dell'ambiente domestico.
- Servizi specialistici che hanno in carico la situazione

I soggetti che segnalano la situazione si devono rivolgere al Comune di residenza del richiedente per attivare le procedura di competenza dell'ente locale di cui all'art.9.

Art. 7 - PROGETTO PERSONALIZZATO E CONTRATTO DI ASSISTENZA

Il beneficiario del Buono, un suo familiare o la persona di riferimento, al fine dell'erogazione del Buono in oggetto, sottoscrive uno specifico Contratto con l'Assistente Sociale del Comune di residenza, referente del caso, e con le figure professionali, le strutture ed i servizi diurni eventualmente coinvolti in relazione agli obiettivi individuati ed alla tipologia degli interventi previsti che deve prevedere il Progetto Personalizzato in favore del disabile in cui siano esplicitati:

- Gli obiettivi da perseguire;
- Le concrete modalità realizzative;
- La tempistica prevista (durata del progetto ed articolazione oraria giornaliera e/o settimanale dello stesso);
- Le verifiche sull'andamento del progetto;
- Le condizioni di rescissione e di decadenza del contratto, nonché i controlli da parte dell'ente comunale con particolare riguardo all'appropriatezza e congruità delle prestazioni erogate rispetto alle finalità generali dell'intervento;
- Le modalità per la eventuale riscossione diretta del Buono, se prevista, e la sua corretta finalizzazione;

2° annualità Pdz - ANNO 2010

- I costi complessivi previsti per la realizzazione del progetto, inclusi anche i costi integrativi ed obbligatori sostenuti dal Comune di residenza.

A tale riguardo si precisa che per l'attuazione di ogni progetto non potrà essere ecceduta, per l'anno di vigenza del presente Regolamento, la somma totale di € 2.500 a carico del Piano di Zona e cio' a garanzia di poter interessare all'erogazione del Buono in oggetto il maggior numero possibile di destinatari, fatte salve le caratteristiche specifiche del progetto personalizzato di ciascuno di essi e le risorse economiche complessive messe a disposizione all'interno del Piano di Zona per la specifica azione di settore.

Resta inteso che l'erogazione del Buono Disabili da parte dell'Ufficio di Piano avverrà solo in caso di effettiva attuazione del Progetto Personalizzato.

Inoltre, al fine di garantire la necessaria corresponsabilizzazione nella condivisione del Progetto di intervento anche in vista della sua eventuale riproposizione nelle annualità successive a fronte del permanere della situazione di bisogno, il Comune di residenza della persona disabile- nelle **modalità attuative** di cui al successivo Articolo 8, alle lettere A, e C - dovrà compartecipare agli oneri per la realizzazione dell'intervento nella misura di almeno il 20% dell'entità complessiva del Buono erogato dal Piano di Zona, fatta salva la possibilità che tale compartecipazione possa anche essere superiore alla misura minima indicata in ragione della necessità di potenziare l'intervento posto in essere a fronte della particolare problematicità della condizione di vita della persona disabile e del suo nucleo familiare rilevata dall'Assistente Sociale di riferimento. Detta compartecipazione potrà anche consistere nella messa a disposizione di proprio personale socio-assistenziale od educativo per l'attuazione degli interventi il cui costo figurativo, pertanto, potrà essere ricompreso nella quota obbligatoria, pari almeno al 20% dell'entità complessiva del Buono, posta a carico del Comune di residenza del beneficiario.

In assenza della predetta compartecipazione economica da parte del Comune di residenza, non sarà possibile dare attuazione agli interventi finanziati mediante il Buono Disabili

Art. 8 – MODALITA' ATTUATIVE

Il Buono in oggetto, sulla scorta del Progetto Personalizzato preventivamente definito, deve essere utilizzato per dar corso esclusivamente ad una delle seguenti modalità attuative :

- A)** Realizzare forme di inserimento della persona disabile in servizi territoriali diurni socializzanti o con specifiche finalità di autonomia, anche con il supporto di idonea figura educativa o assistenziale, con modalità e tempi flessibili rispetto ai bisogni del beneficiario dell'intervento e comunque compatibili con l'organizzazione dei servizi coinvolti;
- B)** Sostenere, mediante integrazione economica delle quote già previste per gli inserimenti lavorativi ed erogate dal Comune di residenza, particolari situazioni di fragilità sociale di persone disabili segnalate dal servizio Nucleo di Inserimento Lavorativo (capo famiglia, invalidità improvvise a seguito di episodi critici, ecc.) e monitorate periodicamente dal Servizio Sociale di base. Tali integrazioni – di carattere finalizzato e transitorio- dovranno essere inserite in un Progetto globale di presa in carico e sostegno del disabile e, se presente, del suo nucleo familiare nella prospettiva della sua progressiva autonomizzazione, anche economica;

2° annualità Pdz - ANNO 2010

- c) Sostenere progetti di vita autonoma di disabili con patologie psichiatriche mediante l'erogazione di contributi finalizzati alla collocazione in alloggi protetti o a favorire l'accesso ad esperienze di housing sociale.

Art. 9- COMPITI DELL'UFFICIO DI PIANO

- Raccoglie le domande trasmesse dal Servizio Sociale comunale e i contratti stipulati sull'apposita modulistica;
- Valuta l'ammissibilità dei progetti presentati, anche avvalendosi di un nucleo di valutazione appositamente istituito dall'Assemblea di ambito senza oneri a carico del Piano di Zona, con particolare riguardo alle finalità generali, agli obiettivi specifici ed alle modalità attuative del presente Regolamento e assegna i relativi fondi sino ad esaurimento degli stessi. Qualora il numero dei progetti ritenuti ammissibili e la relativa quantificazione economica sia superiore alle risorse disponibili procederà ad individuare idonee modalità per definire una graduatoria unica distrettuale;
- Eroga, sospende o revoca i Buoni in oggetto nei casi previsti dal successivo art. 12.

Art. 10 – COMPITI DEI SERVIZI SOCIALI COMUNALI

- I Servizi Sociali comunali mettono in atto tutti gli interventi professionali idonei a valutare la situazione complessiva della persona disabile e del nucleo familiare d'appartenenza;
- Collaborano alla definizione di modalità operative per il superamento del bisogno e la condizione di fragilità con verifiche della situazione sociale ed economica, tenendo conto anche d'altri benefici assistenziali di cui il beneficiario può essere titolare;
- Definiscono il progetto d'intervento personalizzato e le modalità operative attraverso la figura professionale di riferimento in grado di rivestire il ruolo di "case manager" della specifica situazione presa in carico. Tale figura, pertanto, si occuperà di:
 - Incontrare la persona e i "caregiver" e/o i servizi diurni coinvolti per definire e condividere il progetto personalizzato;
 - Stipulare il Contratto di assistenza;
 - Raccogliere ogni eventuale variazione che comporti il venir meno del diritto al Buono e dandone tempestiva comunicazione all'Ufficio di Piano perché assuma i provvedimenti conseguenti;
 - Effettuare i controlli necessari alla verifica della veridicità dei dati autocertificati e della permanenza dei requisiti che hanno determinato la concessione del beneficio in oggetto;
 - Segnalare, nel caso di accertata non veridicità dei dati dichiarati, il fatto all'Autorità Giudiziaria e/o Finanziaria per le iniziative di competenza dandone, altresì, tempestiva comunicazione all'Ufficio di Piano perché proceda al recupero delle eventuali somme indebitamente percepite;
 - Secondo quanto stabilito al precedente Art. 7, partecipano ai costi per l'erogazione dell'intervento nella misura di almeno il 20% del valore complessivo del Buono

2° annualità Pdz - ANNO 2010

riconosciuto al beneficiario sulla base del Progetto Personalizzato ed in relazione agli interventi di cui al precedente Art. 8, lettere A e C;

- Inviaio perentoriamente entro 15 giorni dalla scadenza dei termini del bando le domande complete, debitamente compilate in ogni loro parte e corredate del necessario progetto personalizzato di intervento di cui ai precedenti artt. 7 e 8 (ove ciò non accadesse entro la scadenza prevista, le domande pervenute successivamente verranno considerate nulle). Allo stesso modo verranno considerate nulle le domande che, pur pervenute nei termini previsti e richieste di integrazione documentale da parte dell'Ufficio di Piano, non vengano integrate entro i 10 giorni successivi alla richiesta. Qualora il Comune non provveda al rispetto dei tempi sopra indicati, la motivazione dell'esclusione del richiedente verrà addebitata al Comune di residenza.

Art. 11 – ACCESSO AL BUONO IN OGGETTO

La richiesta di concessione del Buono Sociale per disabili mediante attuazione di progetto personalizzato potrà essere presentata dagli interessati presso il Comune di residenza, dopo l'apertura del bando, prevista entro 20 giorni dall'approvazione del presente regolamento. La richiesta, completa in ogni sua parte e corredata necessariamente del progetto definito secondo le modalità e le caratteristiche di cui ai precedenti Art. 7 ed 8, dovrà essere inoltrata dal Comune di residenza all'Ufficio di Piano per la successiva valutazione secondo quanto stabilito dal precedente art. 10, ultimo comma.

I progetti, se valutati positivamente, potranno essere realizzati sino all'esaurimento dei fondi disponibili e comunque ammessi al finanziamento da parte del Piano di Zona mediante l'erogazione del Buono in oggetto non oltre il termine del 31 dicembre 2010. Superato detto termine, i progetti per i quali sia prevista o necessaria la prosecuzione a scavalco dell'annualità di riferimento potranno trovare finanziamento da parte del Comune di residenza, fatta salva la possibilità di rimborso parziale e successivo da parte del Piano di Zona nella misura stabilita dall'Assemblea di Ambito in ragione delle risorse economiche-finanziarie dalla stessa allocate per finanziare l'attuazione del Buono Disabili nel corso dell'anno 2011.

Art. 12 – CONDIZIONI PER LA CESSAZIONE O LA TEMPORANEA SOSPENSIONE NELL'EROGAZIONE DEL BUONO

1.L'erogazione del Buono disabili, sia nella forma diretta al beneficiario sia in quella dell'acquisto di prestazioni a suo favore, verrà revocata nei seguenti casi:

- Mancato rispetto delle condizioni per la realizzazione del Progetto Personalizzato così come stabilito nel contratto di assistenza sottoscritto dalle parti,
- Ricovero permanente del beneficiario in struttura residenziale,
- Decesso del beneficiario,

2.Verrà invece temporaneamente sospesa l'erogazione del Buono in quelle situazioni di cui alle Modalità Attuative previste al precedente Art. 8, comma C, nelle quali si manifesti una temporanea difficoltà da parte del beneficiario di dare continuità all'adesione al Progetto previsto a suo favore. Tale sospensione avrà effetto solo a partire dal 30° giorno di cessazione degli interventi previsti. Nel caso che gli interventi vengano ripristinati oltre il 30° giorno dalla loro sospensione si potrà di nuovo dare corso all'erogazione del Buono previa valutazione della situazione del beneficiario da parte dei Servizi competenti.

2° annualità Pdz - ANNO 2010

L'interruzione o la temporanea sospensione avranno decorrenza dal momento dell'accertamento d'ufficio della sussistenza delle condizioni di cui ai precedenti commi 1 e 2 e saranno comunicate per iscritto con raccomandata r.r. all'interessato o al suo nucleo familiare.

Coloro che ritenessero di ricorrere avverso il provvedimento di revoca del buono potranno presentare ricorso motivato per iscritto, entro 15 giorni dalla ricezione della comunicazione di interruzione, indirizzandolo al Dirigente competente, il quale, entro i successivi 30 giorni dalla data di ricezione del ricorso, provvederà a rispondere in merito all'accoglienza o al rigetto motivati del ricorso stesso. Ove le motivazioni del ricorso fossero riconosciute valide, la corresponsione- se prevista- verrà immediatamente ripristinata e, ove fosse accertato il bisogno, sarà reintegrato anche il periodo di interruzione intervenuto. L'Ufficio di Piano, d'altro canto, si riserva, ove ne ricorrano le circostanze e l'interesse, ad agire per la restituzione delle risorse economiche eventualmente erogate ed indebitamente percepite, non escludendo l'azione legale.